



Il Sindaco

prot. n. 102/2025

Rubiera 20 agosto 2025

ORDINANZA

CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUYA PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E URGENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER LA SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI

RICHIAMATO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

PRESO ATTO che:

- in data il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' AUSL di Reggio Emilia in atti prot. n. 13334/2025 ha comunicato che nel territorio del Comune di Rubiera si è manifestato un sospetto caso di febbre virale, denominata Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre, febbre tipica delle aree tropicali e di fastidioso sviluppo sintomatologico ma di esito non letale;
- nella comunicazione si richiede al Sindaco l'attivazione del "protocollo straordinario" di disinfestazione per il caso sospetto di Chikungunya in prossimità dei luoghi frequentati dal caso e più precisamente in via Salerno, via Marsala, parte di via Napoli, parte di via Emilia Ovest, parte di via Picasso e parte di via per san Faustino;

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

RICHIAMATE le indicazioni impartite dalla Regione Emilia Romagna attraverso lo specifico "Piano di sorveglianza delle arbovirosi – anno 2025", approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 518 del 07/04/2025, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, a carico della Pubblica Amministrazione;

VALUTATO che la successione ottimale degli interventi da eseguire indicata dal suddetto Piano e anche riportata dalla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica è la seguente:

- adulticidi alle prime luci dell'alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;
- adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta-porta);
- contestuale ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche;

RILEVATO che l'area interessata dalla disinfestazione è la seguente:

- via Salerno tutti i numeri civici
- via Marsala numeri civici pari dal 2 al 12
- via Napoli numeri civici dispari dal 9 al 21
- via Emilia Ovest numeri civici pari dal 32 al 42
- via Picasso numeri civici dispari dal 3 al 9
- via per san Faustino numero civico 5;

PRESO ATTO che è già stata tempestivamente incaricata la ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio & c. cui è affidato l'incarico di effettuare interventi straordinari;

DATO ATTO che:

- si provvederà immediatamente a comunicare alla ditta la segnalazione trasmessa dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia per l'attivazione del "protocollo straordinario" di disinfestazione in merito al caso sospetto di chikungunya;
- il "protocollo straordinario" prevede una disinfestazione articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali.
- la successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:
 - adulticidi alle prime luci dell'alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;
 - adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta-porta);
 - contestuale ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche;

RITENUTO che sussistano, per l'adozione del presente provvedimento ragioni di celerità e di urgenza per l'emergenza sanitaria riscontrata nell'area citata;

VISTI:

la Legge n.833/1978 smi;

la Legge n.241/90 smi;

l'art. 5 della L.R. n.19/1982;

gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. n.267/2000;

il R.D. 27 luglio 1934, n.1265

ORDINA

1. a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa di permettere l'accesso agli addetti della ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio & C incaricata dal Comune, per la disinfestazione e per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in aree cortilive private;

2. che l'area interessata dalla disinfestazione è la seguente:

- via Salerno tutti i numeri civici
- via Marsala numeri civici pari dal 2 al 12
- via Napoli numeri civici dispari dal 9 al 21
- via Emilia Ovest numeri civici pari dal 32 al 42
- via Picasso numeri civici dispari dal 3 al 9
- via per san Faustino numero civico 5;

3. alla ditta SIREB di procedere al trattamento che dovrà essere attivato tempestivamente e che durerà tre giorni fatto salvo sospensioni a causa di impedimenti atmosferici;

4. che in caso di sospensione del trattamento per cause atmosferiche, la validità della presente Ordinanza sarà estesa ai successivi tre giorni e 48 ore dall'ultimo trattamento come previsto dalla comunicazione dell'Azienda USL di Reggio Emilia;

5. che gli animali da cortile ed eventuali arnie presenti nelle aree interessate al trattamento siano trasferiti ad almeno 500 m dalle zone individuate dalla presente Ordinanza per tre giorni e le successive 48 ore dall'ultimo trattamento;

6. che gli animali da affezione siano tenuti in casa per tutta la durata del trattamento e per le successive 48 ore dall'ultimo trattamento;

7. che tutte le attività ricreative in aree pubbliche o private all'aperto e già programmate siano sospese per tre giorni e per le successive 48 ore dall'ultimo trattamento ad eccezione dell'area di cui al n. 5 di via per San Faustino per la quale vigono prescrizioni date dall'Azienda USL di Reggio Emilia

ORDINA INOLTRE

- di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza con affissioni presso le aree pubbliche ed in prossimità di abitazioni private;

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

1. durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;

2. tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
3. prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

In seguito al trattamento SI RACCOMANDA di:

1. rispettare un intervallo di 15 (quindici) giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
2. procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
3. in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune per 30 giorni e nel sito istituzionale del Comune;
- che nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso Ricorso al Prefetto nel termine di 30 (tenta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra €uro 25,00 (venticinqueuro/00) ed €uro 500,00 (ciquecentoeuro/00) ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000

DISPONE CHE

- all' esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza:
 - l'Azienda USL di Reggio Emilia,
 - il Comando della Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- il presente provvedimento sia inviato:
 - all'Azienda USL di Reggio Emilia;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Rubiera;
 - al Prefetto di Reggio Emilia;
 - alla ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio & C

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del 3^ Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture ing. Sossio Paone e mail sossiopaone@comune.rubiera.re.it;

IL SINDACO

Emanuele Cavallaro

(documento firmato digitalmente)